

## Regolamento sui master universitari

D.R. n.18915 del 27 novembre 2007

<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> (<i>Oggetto</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'istituzione, l'attivazione annuale e la gestione dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, previsti dall'articolo 3, comma 9 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270 alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello (di seguito master).</li> <li>2. I master hanno una durata di almeno un anno e sono corsi con obbligo di frequenza.</li> <li>3. Per conseguire il master di primo livello lo studente deve avere acquisito almeno sessanta crediti e non oltre ottanta oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea.</li> <li>4. Per conseguire il master di secondo livello lo studente deve avere acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea specialistica/magistrale.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> (<i>Istituzione dei master</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'istituzione dei master è proposta dai Dipartimenti, Facoltà o Centri interdipartimentali ed è approvata dal Senato Accademico previo parere obbligatorio, non vincolante, della</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 1</b> (<i>Oggetto</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il presente regolamento disciplina le procedure per <del>l'istituzione</del>, l'attivazione annuale e la gestione dei corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, previsti dall'articolo 3, comma 9 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270 alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e secondo livello (di seguito master).</li> <li>2. I master hanno una durata di almeno un anno e sono corsi con obbligo di frequenza.</li> <li>3. Per conseguire il master di primo livello lo studente deve avere acquisito almeno sessanta crediti e non oltre ottanta oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea.</li> <li>4. Per conseguire il master di secondo livello lo studente deve avere acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea specialistica/magistrale.</li> <li>5. <b>I master di I e II livello aventi la stessa denominazione si devono diversificare, oltre che per i requisiti di accesso, anche per la tipologia di impegno richiesto e il livello di approfondimento delle materie trattate, da evidenziare adeguatamente nel progetto didattico al momento dell'attivazione del corso.</b></li> <li>6. <del>Essi</del> <b>I master</b> devono comunque prevedere tra i contenuti didattici lo svolgimento di un'adeguata attività pratica e di tirocinio.</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Art. 2</b> (<del>Istituzione</del> <b>Attivazione dei master</b>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'attivazione dei master è proposta da Dipartimenti e Facoltà, <del>Centri interdipartimentali</del> ed è approvata dal Senato Accademico previo parere obbligatorio, non vincolante, della Commissione didattica di Ateneo <b>che</b></li> </ol>
--	---

<p>Commissione didattica di Ateneo.</p> <p>2. Le strutture didattico-scientifiche cui afferiscono almeno il 30% dei docenti indicati al comma 4, lett. g), debbono esprimere un parere sulla proposta di istituzione del master.</p> <p>3. Le proposte di istituzione dei master devono pervenire all'ufficio competente entro il 30 aprile di ogni anno.</p> <p>4. La proposta di istituzione di un master deve contenere:</p> <p>a) la denominazione del corso;</p> <p>b) il livello;</p> <p>c) gli estremi delle delibere di approvazione della proposta;</p> <p>d) i requisiti di ammissione;</p> <p>e) l'indicazione degli eventuali enti coinvolti e la forma di coinvolgimento;</p> <p>f) l'anno accademico di attivazione;</p> <p>g) l'indicazione di un elenco di docenti universitari che si impegnano nelle attività didattiche del master;</p> <p>h) la struttura, sede amministrativa e di gestione del master, individuata tra quelle costituite in Centri di spesa.</p>	<p><b>dovrà esaminare le proposte dei master ed esprimere una valutazione riguardante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- validità del progetto;</li> <li>- efficacia del corso.</li> </ul> <p><b>La valutazione riguarderà inoltre l'uniformità e l'assenza di sovrapposizioni nell'ambito dell'offerta formativa complessiva dei master.</b></p> <p>2. Le strutture didattico-scientifiche <b>Facoltà</b> cui afferiscono almeno il 30% dei docenti indicati al comma 4, lett. d), debbono esprimere un parere sulla proposta del master.</p> <p>3. Le proposte di <del>istituzione</del> <b>attivazione</b> dei master devono pervenire all'ufficio competente entro il 30 aprile di ogni anno.</p> <p>4. La proposta di <del>istituzione</del> <b>attivazione</b> di un master deve contenere a) <del>la denominazione del corso;</del> <b>oltre alla denominazione del corso, al livello e agli estremi delle delibere di approvazione:</b></p> <p>a) <del>i requisiti di ammissione</del> <b>i requisiti richiesti per l'ammissione degli studenti. Nel caso che per l'accesso sia prevista la laurea o la laurea specialistica/magistrale in qualsiasi disciplina, dovrà essere fornita adeguata motivazione della scelta;</b></p> <p>b) l'indicazione degli eventuali enti <del>e coinvolti</del> <b>che si intende coinvolgere</b> e la forma di coinvolgimento <b>prevista;</b></p> <p>c) <del>l'anno accademico</del> <b>l'indicazione se trattasi di prima attivazione;</b></p> <p>d) <del>l'indicazione di un elenco di docenti universitari che si impegnano nelle attività didattiche del master;</del> <b>l'indicazione di un elenco di docenti dell'Università di Pisa che garantiscano il loro impegno nelle attività didattiche del master;</b></p> <p>e) <del>la struttura, sede amministrativa e di gestione del master, individuata tra quelle costituite in Centri di spesa.</del></p> <p>e) <b>le strutture che individuano le sedi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- amministrativa universitaria;</li> <li>- di gestione (qualora sussistano convenzione con enti pubblici o privati);</li> <li>- didattica;</li> </ul>
--	---

<p>5. Alla proposta di istituzione del master è allegato un “progetto didattico” che deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l’oggetto del corso e gli obiettivi formativi;</li> <li>b) le funzioni del corso in relazione allo specifico ambito occupazionale;</li> <li>c) la durata del master;</li> <li>d) il totale dei crediti che si conseguono al termine del corso;</li> <li>e) la ripartizione dei crediti fra le attività teoriche (con l’indicazione specifica dei moduli, il relativo settore scientifico/disciplinare, le ore e i crediti corrispondenti) e le attività pratiche (esercitazioni, tirocinio, laboratorio, seminari e studio individuale);</li> <li>f) le modalità di svolgimento della prova finale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>f) l’indicazione, nel caso di master già attivato, delle eventuali modifiche rispetto alla precedente edizione;</li> <li>g) l’eventuale schema di convenzione con enti pubblici o privati che intervengono a vario titolo nella gestione del master;</li> <li>h) il numero indicativo degli iscrivibili con la specifica degli “uditori”, se previsti;</li> <li>i) la contribuzione pro-capite prevista per gli allievi “ordinari” e “uditori”;</li> <li>j) l’eventuale erogazione di borse di studio a favore degli iscritti;</li> <li>l) il piano finanziario che, tenuto conto delle entrate derivanti dalla contribuzione calcolata sul numero minimo degli iscrivibili e da altri eventuali finanziamenti, indichi le spese necessarie per il funzionamento del corso, in particolare per la docenza, l’organizzazione e il materiale didattico.</li> </ul> <p>5. <del>Alla proposta di istituzione del master è allegato un “progetto didattico” che deve contenere</del> Il “progetto didattico” deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <del>l’oggetto</del> <b>la descrizione</b> del corso e gli obiettivi formativi;</li> <li>b) le funzioni del corso in relazione allo specifico ambito occupazionale;</li> <li>c) la durata del master;</li> <li>d) il totale dei crediti che si conseguono al termine del corso;</li> <li>e) <del>la ripartizione dei crediti fra le attività teoriche (con l’indicazione specifica dei moduli, il relativo settore scientifico/disciplinare, le ore e i crediti corrispondenti) e le attività pratiche (esercitazioni, tirocinio, laboratorio, seminari e studio individuale);</del></li> <li>e) <b>l’elenco delle attività formative con l’indicazione delle loro caratteristiche (lezioni frontali, tirocini, laboratori, prova finale ecc.), del numero di crediti associato, degli eventuali settori scientifico disciplinari e dei relativi obiettivi formativi;</b></li> <li>f) le modalità di svolgimento della prova finale</li> </ul>
---	---

### Art. 3

#### *(Attivazione dei master)*

1. Le proposte di attivazione dei master devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno, per consentire la corretta programmazione delle attività didattiche relative al successivo anno accademico, dalle strutture di cui all'articolo 2 comma 1.
2. L'attivazione dei master è deliberata annualmente dal Senato Accademico, su approvazione delle strutture didattico-scientifiche cui afferiscono almeno il 30% dei docenti universitari che si impegnano nell'attività didattica degli stessi.
3. La proposta di attivazione deve contenere:
  - a) la composizione del Consiglio di master come previsto dall'art.12 del presente Regolamento;
  - b) le eventuali modifiche rispetto all'istituzione;
  - c) le strutture di frequenza e di gestione del master (con l'indicazione anche di quelle di altri Atenei o di enti pubblici o privati, ove ricorra il caso);
  - d) l'eventuale schema di convenzione;
  - e) il numero indicativo degli iscrivibili con la specifica degli "uditori", se previsti;
  - f) la contribuzione pro-capite prevista per gli allievi "ordinari" e "uditori";
  - g) il piano finanziario che, tenuto conto delle entrate derivanti dalla contribuzione calcolata sul numero minimo degli iscrivibili e da altri eventuali finanziamenti, indichi, in modo dettagliato, tutte le spese necessarie per il funzionamento del corso, in particolare per la docenza, l'organizzazione e il materiale didattico.

### Art. 3

#### *(Attivazione dei master)*

1. ~~Le proposte di attivazione dei master devono essere presentate entro il 30 aprile di ogni anno, per consentire la corretta programmazione delle attività didattiche relative al successivo anno accademico, dalle strutture di cui all'articolo 2 comma 1.~~
2. ~~L'attivazione dei master è deliberata annualmente dal Senato Accademico, su approvazione delle strutture didattico-scientifiche cui afferiscono almeno il 30% dei docenti universitari che si impegnano nell'attività didattica degli stessi~~
3. ~~La proposta di attivazione deve contenere:~~
  - a) ~~la composizione del Consiglio di master come previsto dall'art.12 del presente Regolamento;~~
  - b) ~~le eventuali modifiche rispetto all'istituzione;~~
  - c) ~~le strutture di frequenza e di gestione del master (con l'indicazione anche di quelle di altri Atenei o di enti pubblici o privati, ove ricorra il caso);~~
  - d) ~~l'eventuale schema di convenzione;~~
  - e) ~~il numero indicativo degli iscrivibili con la specifica degli "uditori", se previsti;~~
  - f) ~~la contribuzione pro capite prevista per gli allievi "ordinari" e "uditori";~~
  - g) ~~il piano finanziario che, tenuto conto delle entrate derivanti dalla contribuzione calcolata sul numero minimo degli iscrivibili e da altri eventuali finanziamenti, indichi, in modo dettagliato, tutte le spese necessarie per il funzionamento del corso, in particolare per la docenza, l'organizzazione e il materiale didattico.~~

**Art.3**  
*(Valutazione dei master)*

**Al termine di ogni edizione del master dovranno essere presentate:**

- a) **una relazione sull'andamento e valutazione delle eventuali edizioni precedenti, dalla quale sia possibile evincere qualità ed efficacia dell'offerta didattica, anche in prospettiva degli sbocchi occupazionali;**
- b) **una rendicontazione della gestione finanziaria, in relazione a quanto era stato previsto in sede di previsione delle entrate e delle uscite al momento della proposta del master.**

**Art. 4**

*(Partecipazione a master in collaborazione con altri Atenei)*

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 10 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270, sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare il titolo di master anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.
2. ~~Nei casi in cui siano stipulate convenzioni con altre Università italiane o straniere che prevedano il rilascio di un titolo finale congiunto, o che incidano su rilevanti aspetti della didattica, queste devono essere firmate dal Rettore.~~
2. Per i master ~~internazionali~~ **con titolo congiunto** vale quanto disposto dal presente regolamento salvo diverse disposizioni previste in specifici accordi di cooperazione interuniversitaria.

**Art. 5**

*(Iscrizione)*

1. Ai corsi possono iscriversi coloro che sono in possesso del titolo di studio del livello universitario previsto. E' ammessa l'iscrizione anche di coloro che acquisiscano il titolo prima dell'effettivo inizio dei corsi.

**Art. 4**

*(Partecipazione a master in collaborazione con altri Atenei)*

1. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 10 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n.270, sulla base di apposite convenzioni, l'Università può rilasciare il titolo di master anche congiuntamente con altri Atenei italiani o stranieri.
2. Nei casi in cui siano stipulate convenzioni con altre Università italiane o straniere che prevedano il rilascio di un titolo finale congiunto, o che incidano su rilevanti aspetti della didattica, queste devono essere firmate dal Rettore.
3. Per i master internazionali vale quanto disposto dal presente regolamento salvo diverse disposizioni previste in specifici accordi di cooperazione interuniversitaria.

**Art. 5**

*(Iscrizione)*

1. Ai corsi possono iscriversi coloro che sono in possesso del titolo di studio del livello universitario previsto. E' ammessa l'iscrizione anche di coloro che acquisiscano il titolo prima dell'effettivo inizio dei corsi.

2. Ai fini dell'ammissione possono essere richiesti anche altri requisiti curriculari.
3. L'ammissione al corso avverrà sulla base della graduatoria di merito approvata al termine di una apposita selezione.

**Art. 6**  
(Uditori)

1. E' possibile iscriversi a un master come uditore. In questo caso non è necessario essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione.
2. L'uditore può frequentare il master ma non sostiene le verifiche intermedie, non frequenta lo stage, non consegue il titolo di studio né i relativi crediti.
3. L'uditore ottiene, a firma del Direttore del master, un attestato di partecipazione per la parte di corso frequentata.

**Art. 7**  
(Contribuzione)

1. La contribuzione per l'iscrizione al master viene definita dalla struttura che attiva il corso entro un massimo di € 8.000,00.
2. La struttura di cui all'art.2, comma 1 definisce, oltre all'importo da pagare, anche l'eventuale rateizzazione.
3. Nel caso di rate successive alla prima pagate oltre il termine previsto è applicata un'indennità di mora di:
  - a) € 50,00 per il primo mese di ritardo;
  - b) € 100,00 per il secondo mese di ritardo;
  - c) € 150,00 oltre il secondo mese.

2. Ai fini dell'ammissione possono essere richiesti anche altri requisiti curriculari.
3. ~~L'ammissione al corso avverrà sulla base della graduatoria di merito approvata al termine di una apposita selezione.~~

**Per l'ammissione al corso è previsto il superamento di una verifica che valuti preparazione e motivazione. Nel caso che il numero dei candidati idonei sia superiore ai posti disponibili, tale verifica darà luogo ad una graduatoria di merito dalla quale saranno attinti gli allievi nel numero previsto.**

**Art. 6**  
(Uditori)

1. E' possibile iscriversi a un master come uditore. In questo caso non è necessario essere in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione.
2. L'uditore può frequentare il master ma non sostiene le verifiche intermedie, non frequenta lo stage, non consegue il titolo di studio né i relativi crediti formativi.
3. L'uditore ottiene, a firma del Direttore del master, un attestato di partecipazione per la parte di corso frequentata.

**Art. 7**  
(Contribuzione)

1. La contribuzione per l'iscrizione al master viene definita dalla struttura che attiva il corso entro un massimo di € 8.000,00.
2. La struttura di cui all'articolo 2, comma 1 definisce, oltre all'importo da pagare, anche l'eventuale rateizzazione **e le eventuali indennità di mora da stabilire.**
3. ~~Nel caso di rate successive alla prima pagate oltre il termine previsto è applicata un'indennità di mora di:~~
  - a) ~~€ 50,00 per il primo mese di ritardo;~~
  - b) ~~€ 100,00 per il secondo mese di ritardo;~~
  - e) ~~€ 150,00 oltre il secondo mese.~~

4. Lo studente (“ordinario” e “uditore”) che rinunci durante lo svolgimento del corso è comunque tenuto a versare il 40% della contribuzione complessiva prevista. Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato in un’unica soluzione al momento dell’immatricolazione, è rimborsato pertanto il 60% di quanto versato.

5. Gli iscritti al master in qualità di uditori, pagano una contribuzione inferiore almeno del 30% rispetto a quella degli allievi ordinari. La quota potrà essere eventualmente calcolata anche sulla base dei moduli didattici frequentati e può essere rateizzata.

#### **Art. 8**

*(Sospensione)*

1. Non è consentita la sospensione del corso.

3. Per i master gestiti dall’Amministrazione centrale ai sensi dell’articolo 10 comma 2, nel caso di ritardato pagamento si applicano i principi previsti per gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, salvo condizioni più favorevoli per lo studente previste nel bando di ammissione al master.

4. Lo studente (“ordinario” e “uditore”) che rinunci durante lo svolgimento del corso è comunque tenuto a versare ~~il 40%~~ **una percentuale non superiore al 40%** della contribuzione complessiva **stabilita dal Consiglio del master**. Nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato in un’unica soluzione al momento dell’immatricolazione, è rimborsata pertanto ~~il 60%~~ **la differenza** di quanto versato.

5. Gli iscritti al master in qualità di uditori, pagano una contribuzione inferiore almeno del 30% rispetto a quella degli allievi ordinari. La quota potrà essere eventualmente calcolata anche sulla base ~~dei moduli didattici~~ **delle attività formative frequentate** e può essere rateizzata.

#### **Art. 8**

*(Sospensione)*

~~1. Non è consentita la sospensione del corso.~~ **La sospensione, può essere concessa per comprovati e giustificati motivi, su formale richiesta dell’interessato, dal Consiglio di master, senza nessuna garanzia circa la continuità didattica del corso negli anni accademici successivi.**

**2. Ai fini della contribuzione la sospensione è regolata dai principi previsti, in caso di rinuncia, all’articolo 7 comma 4. La quota pagata sarà conguagliata con la contribuzione prevista nell’anno accademico dell’eventuale riattivazione. Nel caso che non sia possibile o non si intenda riattivare, la quota prevista dal bando, precedentemente pagata, non sarà rimborsata.**

Il Consiglio del master, sulla base di comprovati e giustificati motivi, può autorizzare il rinvio della prova finale per il conseguimento del titolo.

#### **Art. 9**

*(Ammissibilità e riconoscimento dei crediti)*

1. E' ammessa la contemporanea iscrizione ad altro master o ad altri corsi di studio purché sia rispettata l'obbligatorietà di frequenza.
2. Il percorso formativo del master non può essere comune a quello di un corso di laurea o laurea specialistica/magistrale e deve pertanto considerarsi iter formativo distinto, da riconoscere nei limiti di seguito stabiliti e dopo il conseguimento del titolo.
3. I crediti acquisiti con il conseguimento di un master di I livello possono essere riconosciuti per un massimo di 12 CFU per corsi di laurea specialistica/magistrale; non è riconosciuto alcun credito da master di II livello a laurea triennale o specialistica/magistrale.
4. I crediti acquisiti con il conseguimento di una laurea (triennale, specialistica/magistrale) possono essere riconosciuti per l'iscrizione ad un master di I o II livello nel limite massimo di 12 CFU.
5. I crediti acquisiti in un master possono essere riconosciuti per un altro master su delibera del consiglio di quest'ultimo.
6. Tali riconoscimenti devono comunque dipendere dall'affinità e comparabilità delle attività formative previste e dalle forme di accertamento delle competenze acquisite.

3. Il Consiglio del master, sulla base di comprovati e giustificati motivi, può autorizzare il rinvio della prova finale per il conseguimento del titolo **per un periodo non superiore all'anno.**

#### **Art. 9**

*(Ammissibilità e riconoscimento dei crediti)*

1. E' ammessa la contemporanea iscrizione ad altro master o ad altri corsi di studio purché sia rispettata l'obbligatorietà di frequenza.
2. Il percorso formativo del master non può essere comune a quello di un corso di laurea o laurea specialistica/magistrale e deve pertanto considerarsi iter formativo distinto, da riconoscere nei limiti di seguito stabiliti e dopo il conseguimento del titolo.
3. ~~I crediti acquisiti con il conseguimento di un master di I livello possono essere riconosciuti per un massimo di 12 CFU per corsi di laurea specialistica/magistrale;~~ **Per i corsi di laurea specialistica o laurea magistrale non possono essere riconosciuti più di 12 CFU complessivi acquisiti in master di I livello. Non può essere riconosciuto alcun credito da master di II livello a laurea triennale o specialistica/magistrale.**
4. I crediti acquisiti con il conseguimento di una laurea (triennale, specialistica/magistrale) possono essere riconosciuti per l'iscrizione ad un master di I o II livello nel limite massimo di 12 CFU.
5. I crediti acquisiti in un master possono essere riconosciuti per un altro master su delibera del consiglio di quest'ultimo.
6. Tali riconoscimenti devono comunque dipendere dall'affinità e comparabilità delle attività formative previste e dalle forme di accertamento delle competenze acquisite.

### **Art. 10**

*(Gestione amministrativa)*

1. Le strutture sedi dei corsi provvedono a rendere pubbliche tutte le informazioni utili relative al corso stesso. Sono di competenza delle strutture stesse tutte le procedure amministrative e contabili connesse alla gestione dei corsi.
2. Su richiesta della struttura interessata gli adempimenti amministrativi relativi all'emanazione del bando di ammissione al corso, alla gestione della procedura concorsuale, alle immatricolazioni e ad eventuali rimborsi agli iscritti, sono curati dagli uffici dell'Amministrazione centrale. In ogni caso compete a quest'ultima il rilascio del diploma.
3. Una quota della contribuzione complessiva è devoluta a favore del bilancio di Ateneo, nella misura del 10%, per i master gestiti autonomamente dalle strutture interessate, del 15% per quelli gestiti dall'Amministrazione centrale, limitatamente alle attività di cui al comma 2.
4. Qualora il master sia attivato con altri Atenei e questi ne abbiano la relativa gestione, non si applica il comma 2 del presente articolo.

### **Art. 11**

*(Rilascio del titolo finale)*

1. A conclusione del master agli iscritti che, a giudizio del Consiglio, abbiano svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato il titolo di master a firma del Rettore.
2. Il titolo viene conseguito con un giudizio di idoneità o con una valutazione sintetica che si esprime in sufficiente, buono, distinto e ottimo.

### **Art. 12**

*(Organi del master)*

1. Sono organi del master: il Direttore ed il Consiglio.
2. Il Direttore del master è un docente universitario ed è nominato dal Consiglio

### **Art. 10**

*(Gestione amministrativa)*

1. Le strutture, sedi **amministrative** dei corsi provvedono a rendere pubbliche tutte le informazioni utili relative al ~~corso~~ **stesso master**. Sono di competenza delle strutture stesse tutte le procedure amministrative e contabili connesse alla gestione dei corsi.
2. Su richiesta della struttura interessata gli adempimenti amministrativi relativi all'emanazione del bando di ammissione al corso, alla gestione della procedura concorsuale, alle immatricolazioni e ad eventuali rimborsi agli iscritti, sono curati dagli uffici dell'Amministrazione centrale. In ogni caso compete a quest'ultima il rilascio del diploma.
3. Una quota della contribuzione complessiva è devoluta a favore del bilancio di Ateneo, nella misura del 10%, per i master gestiti autonomamente dalle strutture interessate, del 15% per quelli gestiti dall'Amministrazione centrale, limitatamente alle attività di cui al comma 2.
4. Qualora il master sia attivato con altri Atenei e questi ne abbiano la relativa gestione, non si applica il comma 2 del presente articolo.

### **Art. 11**

*(Rilascio del titolo finale)*

1. A conclusione del master agli iscritti che, a giudizio del Consiglio, abbiano svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato il titolo di master a firma del Rettore.
2. Il titolo viene conseguito con un giudizio di idoneità o con una valutazione sintetica che si esprime in sufficiente, buono, distinto, e ottimo.

### **Art. 12**

*(Organi del master)*

1. Sono organi del master: il Direttore ed il Consiglio.
2. ~~Il Direttore del master è un docente universitario di ruolo~~ **Se il master non è attivato in convenzione con altri atenei,**

del master.

Il Direttore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso.

3. Il Consiglio del master, presieduto dal Direttore, è composto da cinque a quindici docenti.
4. Qualora il master sia attivato in convenzione con enti pubblici o privati, possono far parte del Consiglio, in aggiunta a quelli previsti, rappresentanti degli enti convenzionati, sempre che tale rappresentanza non superi il 30% del numero complessivo dei componenti. Almeno la metà dei componenti del Consiglio del master deve essere dell'Università di Pisa.
5. Il Consiglio del master:
  - a) garantisce il rispetto del progetto didattico e la qualità scientifica del master;
  - b) sceglie i docenti del master;
  - c) elegge il Direttore del master fra i suoi membri;
  - d) definisce le procedure di selezione dei candidati;
  - e) delibera su questioni inerenti il percorso formativo dell'allievo;
  - f) espleta tutte le altre valutazioni inerenti all'organizzazione didattica del corso;

#### **Art. 13**

*(Attività didattiche)*

1. I professori e i ricercatori addetti al corso sono designati dalla struttura proponente con il nulla-osta della Facoltà di appartenenza compatibilmente con i compiti loro affidati in sede di programmazione didattica.

**il Direttore è un docente dell'Università di Pisa** ed è nominato dal Consiglio del master.

3. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso. **Un docente dell'Università di Pisa può avere l'incarico di Direttore di un solo master dell'Ateneo, ad eccezione dei casi nei quali i master siano di diverso livello ma abbiano stessa denominazione.**
4. Il Consiglio del master è **composto dal Direttore, che lo presiede**, ~~presieduto dal Direttore è composto~~ e da almeno cinque ~~a quindici docenti~~ **membri.**
5. Qualora il master sia attivato in convenzione con enti pubblici o privati, possono far parte del Consiglio, ~~in aggiunta a quelli previsti~~, rappresentanti degli enti convenzionati. ~~sempre che tale rappresentanza non superi il 30% del numero complessivo dei componenti.~~ Almeno la metà, **arrotondata all'intero superiore**, dei componenti del Consiglio del master deve essere costituito **da docenti universitari di ruolo.**
6. Il Consiglio del master:
  - a) garantisce il rispetto del progetto didattico e la qualità scientifica del master;
  - b) individua i docenti del master;
  - c) elegge il Direttore del master fra i suoi membri;
  - d) definisce le procedure di selezione dei candidati;
  - e) delibera su questioni inerenti il percorso formativo dell'allievo;
  - f) espleta tutte le altre valutazioni inerenti all'organizzazione didattica del corso.

#### **Art. 13**

*(Attività didattiche)*

1. ~~I professori e i ricercatori~~ **I docenti dell'Università di Pisa che svolgono attività di docenza nel corso**, sono designati dalla struttura proponente con il nulla-osta della Facoltà di appartenenza compatibilmente con i compiti loro affidati in sede di programmazione

2. L'attività didattica presso i master non costituisce adempimento dei compiti istituzionali dei docenti.
3. All'assegnazione degli insegnamenti e al coordinamento delle attività didattiche e pratiche provvede il Consiglio del master.
4. La struttura proponente il master determina gli eventuali compensi da attribuire al personale docente.

#### **Art. 14**

*(Dati informativi e statistici)*

1. A fini statistici ed informativi le strutture che gestiscono autonomamente i master dovranno comunicare, al momento dell'iscrizione al corso, i dati relativi agli iscritti.

#### **Art. 15**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2008/2009.

didattica.

2. L'attività didattica presso i master non costituisce adempimento dei compiti istituzionali dei docenti.
3. All'assegnazione degli insegnamenti e al coordinamento delle attività didattiche e pratiche provvede il Consiglio del master.
4. La struttura proponente il master determina gli eventuali compensi da attribuire al personale docente.

#### **Art. 14**

*(Dati informativi e statistici)*

1. A fini statistici ed informativi le strutture che gestiscono autonomamente i master dovranno comunicare, al momento dell'iscrizione al corso, i dati relativi agli iscritti.

#### **Art. 15**

*(Norme transitorie e finali)*

1. Il presente regolamento entra in vigore ~~a decorrere dall'anno accademico 2008/2009~~ **quindici giorni dopo la data della sua emanazione.**
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia allo Statuto di Ateneo.